



PENSIONI 2019 E PREVIDENZA

Nel 2019 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è stato portato a 67 anni per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, così come disposto dalla scorsa finanziaria, la stessa che aveva già **escluso da tale innalzamento alcune categorie di lavoratori, in particolare gli addetti a mansioni gravose, usuranti e notturni**. Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 che ha introdotto Quota 100 - in pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi -, ha invece **congelato fino a tutto il 2026 l'adeguamento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata** - 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne e 41 anni per i lavoratori precoci - **introducendo al contempo una finestra di 3 mesi di decorrenza** dalla maturazione dello stesso. **Altre opzioni per anticipare la pensione sono l'Isopensione**, lo scivolo a carico delle aziende per i dipendenti in esubero, **la Rita**, la rendita integrativa temporanea anticipata dal proprio fondo pensione, **l'Opzione Donna e l'Ape Sociale**, prorogate entrambe solo per l'anno in corso.

SISTEMA PREVIDENZIALE E CALCOLO

Il sistema della previdenza pubblica gestito dall'INPS si basa oggi, dopo la Legge Fornero, sul **metodo contributivo**: maggiore è il montante contributivo del lavoratore - il calcolo considera le basi imponibili annue che determinano il numero dei contributi effettivamente versati, le diverse aliquote adottate per dipendenti, autonomi

e parasubordinati e i tassi annui di rivalutazione secondo il PIL -, più alto sarà l'importo della pensione. Il metodo contributivo **si applica in due forme: mista**, con una quota variabile di contributivo per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996, **e pura** per chi ha cominciato a versare i contributi solo dopo, sostanzialmente i giovani.

CONTRIBUZIONE	AL 31 DICEMBRE 1995		
	Almeno 18 anni	Meno di 18 anni	Nessuna
1995	Retributivo fino al 31/12/2011	Retributivo fino al 31/12/1995	Contributivo
1996		+	
2011	+	Contributivo dal 01/01/1996	
2012		Contributivo dal 01/01/2012	

PENSIONE DI VECCHIAIA 2019

	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	NOTE E CONDIZIONI
RETRIBUTIVO/MISTO <i>Uomini e donne</i>	67 anni	20 anni	-	-
<i>Gravosi e usuranti</i>	66 anni 7 mesi	30 anni		
CONTRIBUTIVO <i>Uomini e donne</i>	67 anni	20 anni	-	Soglia pensione 1,5 volte importo assegno sociale
<i>NO requisito importo</i>	71 anni	5 anni		
TOTALIZZAZIONE	66 anni	20 anni	18 mesi	-

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITÀ

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, con un'invalidità riconosciuta minimo dell'80% e almeno 20 anni di contributi (15 in casi particolari previsti dalla legge), possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, **rispettivamente a 60 anni (uomini) e 55 anni (donne)**, con l'applicazione delle finestre mobili rispettivamente di 12 e 18 mesi.

PENSIONE ANTICIPATA 2019

	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	NOTE E CONDIZIONI
RETRIBUTIVO/MISTO <i>Uomini</i>	-	42 anni 10 mesi	3 mesi	Prima finestra di accesso 1° aprile 2019
<i>Donne</i>		41 anni 10 mesi		
<i>Lavoratori precoci</i>		41 anni		12 mesi di contributi prima dei 19 anni e condizioni soggettive
CONTRIBUTIVO <i>Uomini e donne</i>	64 anni	20 anni	-	Soglia pensione 2,8 volte importo assegno sociale
TOTALIZZAZIONE	-	41 anni	21 mesi	-

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori precoci con **12 mesi di contributi anche non continuativi prima dei 19 anni** possono anticipare la pensione con un **requisito contributivo ridotto, ovvero con 41 anni e una finestra mobile di 3 mesi se presentano una delle seguenti condizioni:**

- **disoccupati, con decorsi almeno 3 mesi dal termine degli ammortizzatori sociali** (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale)
- **occupati che assistono** da almeno 6 mesi il coniuge, l'unito civilmente o un parente convivente di I grado con handicap grave o di II grado se senza familiari in grado di assisterlo
- **invalidi civili con invalidità pari almeno al 74%**
- **dipendenti che hanno svolto** una delle 15 attività ricomprese tra le **mansioni gravose** per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure 7 negli ultimi dieci antecedenti la decorrenza della pensione
- **addetti a mansioni usuranti** per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno metà della vita lavorativa

Le domande vanno presentate all'INPS entro il 31 marzo; quelle inoltrate dopo tale data, e comunque non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione solo in caso di risorse residue.

OPZIONI SPERIMENTALI DI ANTICIPO PENSIONISTICO



Oltre alla pensione anticipata esistono altre opzioni di anticipo pensionistico, in presenza di determinati requisiti e condizioni. Tali misure sono spesso introdotte in maniera sperimentale e sono dunque valide solo per alcuni periodi. Poiché **ogni situazione è differente va valutata con attenzione, visti anche i nuovi interventi normativi.** Ad esempio chi ha già aderito all'APE Sociale potrebbe ora accedere a Quota 100 con migliori condizioni economiche, ma è necessario presentare domanda di pensione. Inoltre, pur ancora in vigore, APE volontario e RITA risultano al momento meno appetibili rispetto ad altre formule.

	ETÀ	CONTRIBUTI	FINESTRA	NOTE E CONDIZIONI
QUOTA 100 <i>Settore privato</i>	62 anni	38 anni	3 mesi	Prima finestra di accesso 1° aprile 2019
<i>Settore pubblico</i>			6 mesi	Prima finestra di accesso 1° agosto 2019
OPZIONE DONNA <i>Dipendenti</i>	58 anni	35 anni	12 mesi	Requisiti maturati entro il 31/12/18 e scelta contributivo
<i>Autonome</i>	59 anni		18 mesi	
LAVORI USURANTI	61 anni 7 mesi	35 anni	—	Lavoratori dipendenti quota minima 97,6
APE SOCIALE <i>Occupati e disoccupati</i>	63 anni	30 anni	—	Lavoratori in determinate condizioni soggettive
<i>Lavori gravosi</i>		36 anni		

QUOTA 100 2019-2021

Misura sperimentale valida per il triennio 2019-2021 che permette di anticipare l'accesso alla pensione con almeno **38 anni di contributi e 62 anni d'età**. Sono previste **due differenti finestre mobili, di 3 mesi per i lavoratori dipendenti privati e autonomi** e di 6 mesi per i lavoratori dipendenti pubblici. **Fino all'età della pensione di vecchiaia (67 anni) è preclusa la possibilità di continuare a lavorare**, fatte salve le prestazioni occasionali entro un tetto massimo di 5mila euro l'anno. Sono esclusi da Quota 100 i militari delle Forze Armate, di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.

OPZIONE DONNA 2019

Misura **prorogata anche per il 2019** e riservata alle **lavoratrici donne** che, optando per il sistema contributivo, abbiano raggiunto i **requisiti previsti di età e anzianità - 35 anni di contributi e 58 anni d'età per le dipendenti e 59 anni per le autonome - entro il 31 dicembre 2018**. Sono previste due differenti finestre mobili, rispettivamente di 12 e 18 mesi.

APE SOCIALE SOLO 2019

Misura **prorogata anche per il 2019** e riservata a lavoratori, dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati con **almeno 63 anni di età e privi di una pensione diretta** in Italia o all'estero, **in particolari situazioni soggettive:**

- **disoccupati, con decorsi almeno 3 mesi dal termine degli ammortizzatori sociali** (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), o a seguito della scadenza di un contratto a tempo indeterminato, ma con almeno 18 mensilità nei 3 anni precedenti
- **occupati che assistono** da almeno 6 mesi il coniuge, l'unito civilmente o un parente convivente di I grado con handicap grave o di II grado se senza familiari in grado di assisterlo
- **invalidi civili con invalidità almeno al 74%**
- **dipendenti che hanno svolto** una delle 15 attività ricomprese tra le **mansioni gravose** per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure 7 negli ultimi dieci antecedenti la decorrenza della pensione

I lavoratori addetti a **mansioni gravose** devono aver maturato **almeno 36 anni di contributi, gli altri almeno 30 anni; per le donne è prevista la riduzione di 12 mesi per ogni figlio, con limite massimo di 2 anni**. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare i 1.500 euro lordi mensili e non è soggetta a rivalutazione. Viene erogata per 12 mensilità l'anno fino al compimento dell'età pensionabile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di accesso, con requisiti e condizioni già perfezionati. Per accedere all'APE Sociale **è necessario presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 31 marzo 2019 (1^ scadenza) e il 15 luglio 2019 (2^ scadenza) e comunque non oltre il 30 novembre 2019 (3^ scadenza)**.

PENSIONI GIÀ IN ESSERE

Dal 2018 le pensioni e i trattamenti assistenziali, comprese le indennità di accompagnamento per invalidi civili e le rendite INAIL sono pagate il primo giorno bancabile, ovvero feriale, di ogni mese.

PEREQUAZIONE E IMPORTI

Il **meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni serve ad adeguare ogni anno l'importo degli assegni al costo della vita** per difendere il poter d'acquisto dei pensionati. Nell'ultimo decennio, il suo regolare funzionamento è stato **più volte sospeso**, con blocchi illegittimi, parziali ristori e mancate rivalutazioni, anche se nel 2018 c'è stato un piccolo aumento.

Quest'anno si doveva tornare alla normalità con il meccanismo a tre fasce progressive (100% fino a 3 volte il trattamento minimo TM, 90% da oltre 3 a 5 volte il TM, 75% da oltre 5 volte il TM) e invece il Governo è intervenuto mettendo nuovamente le mani in tasca ai pensionati (7 fasce, e percentuali dal 100% al 40%). Fino al 2021, infatti, le percentuali di rivalutazione per gli assegni sopra 3 volte il TM sono state tagliate e saranno applicate a tutto l'importo e non solo alla quota eccedente le fasce. Per le pensioni fino a 2.000 euro lordi, circa 1.540 euro netti, la differenza è minima, ma già con poco di più si evidenziano perdite che si consolidano e amplificano di anno in anno.

Ad esempio, rispetto al normale meccanismo, presumendo un indice di rivalutazione stabile all'1,1%:
 - chi prendeva 2.050 euro lordi mensili, ovvero meno di **1.600 euro netti** (fascia da oltre 4 a 5 volte il TM, con aliquota ora al 77% sul totale) **perderà circa 60 euro lordi nel 2019, 120 euro nel 2020 e 185 euro dal 2021**

- chi prendeva 2.580 euro lordi mensili, ovvero meno di **1.900 euro netti** (fascia da oltre 5 a 6 volte il TM, con aliquota ora al 52% sul totale) **perderà circa 160 euro lordi nel 2019, 325 euro nel 2020 e 490 euro dal 2021**

Sono **esclusi dai tagli le pensioni e i trattamenti fino a 3 volte il TM, così rivalutati per il 2019:**

Invalidità civile: 285,66 euro

Indennità di accompagnamento: 517,84 euro

Assegno sociale: 457,99 euro

Trattamento minimo: 513,01 euro

ATTENZIONE: Poiché a gennaio l'INPS aveva già messo in pagamento gli assegni secondo il normale meccanismo, in questi mesi provvederà al **ricalcolo delle percentuali e addebiterà il conguaglio negativo** sugli assegni.

Contestualmente ai tagli delle perequazioni (2,3 miliardi di euro in 3 anni) nel quinquennio 2019-24, alle cosiddette pensioni d'oro verrà applicato un contributo di solidarietà sulla quota eccedente i 100mila euro lordi (dal 15% al 40%), operazione che vale complessivamente meno di un miliardo.

TRATTAMENTI D'UFFICIO 2019

Agli aventi diritto, in generale i pensionati con assegni bassi, l'INPS eroga d'ufficio i seguenti trattamenti:

Importo aggiuntivo sulla 13esima mensilità, pagato con la pensione di dicembre, ha un importo **massimo di 154,94 euro** per il 2019.

Spetta ai titolari di una o più pensioni che non superano l'importo del TM più quello della somma aggiuntiva stessa (6.824,07 euro) e che di fatto non possono richiedere la maggiorazione sociale perchè in presenza di altri redditi, ma entro certi limiti: personale di 10.003,70 euro, ovvero fino a 1,5 volte il TM, e coniugale di 20.007,39 euro, ovvero fino a 3 volte il TM.

14esima mensilità, pagata a luglio, ha un importo **massimo di 655,20 euro** per il 2019.

Spetta ai pensionati con trattamenti fino a 2 volte il TM e un reddito che non superi tale importo (10.003,70 euro con reddito personale fino a 1,5 volte il TM e 13.338,26 euro con reddito personale tra 1,5 e 2 volte il TM), maggiorato della quota stessa di 14esima eventualmente spettante.

Entrambi sono corrisposti in presenza di specifici requisiti, ma si può farne richiesta se erroneamente esclusi, previa verifica. **Non sono tassati**, ovvero non costituiscono reddito né a fini fiscali né per la corresponsione di altri trattamenti. Vengono **riconosciuti in misura piena o parziale** a seconda dell'importo di quanto già percepito dal pensionato.

Per ogni informazione e per assistenza nella gestione delle pratiche pensionistiche e previdenziali rivolgersi agli operatori del Patronato INCA e dello SPI, a disposizione nelle sedi CGIL della Marca. Per conoscere gli orari, www.cgiltreviso.it